

Allegato “A”

OGGETTO: BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE DI ORTI COMUNALI DISPONIBILI IN VIA VAL GARDENA.

Il vigente “Regolamento per l'assegnazione di Orti Comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/2011 n. 11 e ss. mm., disciplina l'assegnazione e la conduzione degli “orti comunali”. Il Comune di Limbiate, sulla base di apposita graduatoria redatta a seguito di bando, assegna in locazione appezzamenti di terreno di proprietà comunale destinati ad “orti urbani” a cittadini residenti in Limbiate in possesso dei requisiti di cui al citato Regolamento. Il presente bando viene emesso in quanto la graduatoria ultima approvata e vigente risulta esaurita e sono invece attualmente disponibili e non assegnati presso gli “orti comunali” di Via Val Gardena sei orti urbani. Per orto urbano si intende un modesto appezzamento, utilizzato per produzioni ortofrutticole ad uso familiare, senza possibilità di commercializzare i prodotti. Possono condurre orti soggetti diversi da quelli qualificati come imprenditori agricoli. Gli orti assegnabili, di varie dimensioni, sono recintati e possono contare anche su un piccolo deposito attrezzi in legno 2 m. x 2 m. e una presa idrica con lettore dei consumi.

ART. 1 - OGGETTO DEL BANDO.

Oggetto e scopo del presente Bando è la formulazione di apposita graduatoria per la assegnazione, ai sensi del “Regolamento per l'assegnazione di Orti Comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/2011 n. 11 e ss. mm., degli orti comunali di Via Val Gardena (in misura di un orto per nucleo familiare).

Le condizioni per la conduzione degli orti sono definite dalle norme di diritto comune e da quelle previste dal richiamato regolamento, in particolare negli artt. 8 e ss., che gli assegnatari sono tenuti a conoscere fin dalla presentazione della domanda di partecipazione al Bando.

ART. 2 - REQUISITI PER L'AMMISSIONE DEI CANDIDATI

Ai sensi del “Regolamento per l'assegnazione di Orti Comunali”, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/2011 n. 11 e ss. mm. i candidati all'assegnazione degli orti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a.** Residenza nel Comune di Limbiate da almeno tre anni;
- b.** Avere compiuto sessanta anni di età alla data di pubblicazione del bando;
- c.** Non essere imprenditore agricolo ai sensi della normativa vigente;
- d.** Non avere contenziosi fiscali e/o per morosità con il Comune di Limbiate;
- e.** Non possedere in proprio o avere in gestione altri orti da parte di pubbliche amministrazioni o di privati.

Possono partecipare al Bando più familiari o conviventi, ma in ogni caso può essere assegnato un solo orto per nucleo familiare, intendendo come nucleo familiare la convivenza anagrafica a qualsiasi titolo.

Non possedere o avere in gestione altri orti da parte di pubbliche amministrazioni o di privati è condizione che deve permanere anche nel corso dell'assegnazione e della conduzione, a pena di decadenza dal beneficio. L'Ufficio del Comune competente per gli orti, in collaborazione con gli uffici competenti del Parco delle Groane, dei comuni limitrofi e di altre pubbliche amministrazioni, potrà effettuare in ogni momento controlli incrociati, procedendo a escludere dalla graduatoria o a

pronunciare la decadenza dall'assegnazione nei casi di violazione del requisito di cui sopra alla lettera e.

L'Amministrazione comunale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante ed i componenti il suo nucleo familiare decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fatti salvi eventuali altri effetti ai sensi di legge.

ART. 3 – TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

La domanda di partecipazione al bando per la formulazione di apposita graduatoria per l'assegnazione degli orti, redatta in carta libera, deve essere compilata su apposito modulo allegato al presente Bando, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Limbiate e in distribuzione anche presso lo sportello polifunzionale Punto Limbiate del Municipio - Via Monte Bianco, 2.

La domanda di partecipazione, che avrà anche valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità insanabile, ed essere indirizzata e/o presentata al "Comune di Limbiate – Via Monte Bianco n. 2 – 20812 Limbiate MB", utilizzando una delle seguenti modalità:

- a) direttamente all'ufficio protocollo del Comune entro le ore 12,45 del giorno 15 aprile 2016.
L'ufficio protocollo è aperto presso lo sportello polifunzionale Punto Limbiate nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle ore 10 alle ore 19; martedì e giovedì dalle 9 alle 14; venerdì e sabato dalle 9 alle 12;
- b) a mezzo posta, con raccomandata A/R, entro il termine del giorno 15 aprile 2016. Non saranno, comunque, prese in considerazione le domande che, seppur spedite nei termini, pervengano al Comune oltre il 15 aprile 2016;
- c) coloro che fossero in possesso di indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale potranno utilizzare tale mezzo per la trasmissione della domanda di ammissione e della relativa documentazione inviandola al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata: comune.limbiate@pec.regione.lombardia.it. L'invio con Posta Elettronica Certificata equivale ad invio effettuato tramite raccomandata A/R. Le domande spedite per via telematica con posta elettronica certificata (P.E.C.) sono validamente sottoscritte mediante firma digitale, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso di carta di identità elettronica o della carta nazionale dei servizi e quando l'autore è identificato dal sistema informatico attraverso le credenziali di accesso relative all'utenza personale di posta elettronica certificata di cui all'art. 16-bis del d. l. n.185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009. In questo caso il concorrente dev'essere la stessa persona fisica a cui è intestata la P.E.C.

L'Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Nel caso in cui il termine ultimo cada in giorno in cui si abbia irregolare o mancato funzionamento degli uffici postali, il termine deve intendersi prorogato automaticamente a quello successivo alla sua cessazione. Il verificarsi di tale circostanza sarà accertato dall'Amministrazione

ART. 4 – AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI CANDIDATI.

Non sono sanabili e comportano la mancata immissione nella graduatoria:

- a. La mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione (ai sensi dell'art. 39. del D.P.R. 445/2000 non occorre l'autenticazione della sottoscrizione della domanda ma, necessariamente,

deve essere prodotta copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità, a pena di esclusione);

- b. la presentazione della domanda successivamente ai termini di scadenza del bando come indicato all'art. 3. Non saranno prese in considerazione le domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, non venissero presentate in tempo utile;
- c. l'omessa dichiarazione riferita al possesso di uno o più requisiti di ammissione. L'omissione di una delle dichiarazioni prescritte non comporterà l'esclusione solo qualora il possesso del requisito risulti o sia comunque desumibile dal contesto di altre dichiarazioni o dalla documentazione eventualmente allegata alla domanda.
- d. la mancata accettazione delle condizioni di ordine generale e speciale previste nel bando e nel Regolamento.

ART. 5 – ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI AI FINI DELLA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA

Come da richiamato "Regolamento per l'assegnazione di Orti Comunali", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale del 04/03/2011 n. 11 e ss. mm., per l'attribuzione dei punteggi, da calcolarsi in centesimi, sono presi in esame i seguenti requisiti: a) reddito pro capite, per un massimo di 10 punti; b) anzianità del richiedente, per un massimo di 30 punti; c) tipologia abitazione di residenza, per un massimo di 30 punti; d) disponibilità a far parte del Comitato di Gestione Orti, 30 punti.

I relativi punteggi utili per l'assegnazione sono determinati come segue:

A. Reddito pro capite (ottenuto dividendo il reddito lordo complessivo di tutta la famiglia anagrafica risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata per il numero dei componenti la stessa):

Reddito pro capite da € 0 a € 5.500, punti 10
Reddito pro capite da € 5.501 a € 7.000 punti 8
Reddito pro capite da € 7.001.00 a € 9.000,00 punti 6
Reddito pro capite da € 9.001.00 a € 11.000,00 punti 4
Reddito pro capite da € 11.001.00 a € 13.000,00 punti 2
Reddito pro capite da € 13.001.00 a € 15.000.00 punti 1
Reddito pro capite superiore a € 15.001.00 punti 0

B. Anzianità

60 anni compiuti	PUNTI 30
61 anni compiuti	PUNTI 27
62 anni compiuti	PUNTI 24
63 anni compiuti	PUNTI 21
64 anni compiuti	PUNTI 19
65 anni compiuti	PUNTI 17
66 anni compiuti	PUNTI 15
67 anni compiuti	PUNTI 13
68 anni compiuti	PUNTI 11
69 anni compiuti	PUNTI 9
70 anni compiuti	PUNTI 7
71 anni compiuti	PUNTI 6
72 anni compiuti	PUNTI 5
73 anni compiuti	PUNTI 4

74 anni compiuti PUNTI 3
75 anni compiuti PUNTI 2
da 76 anni compiuti PUNTI 1

C. Tipologia dell'abitazione di residenza

Appartamento senza giardino o altro spazio verde utilizzabile come orto PUNTI 30
Villetta senza spazio verde utilizzabile come orto PUNTI 25
Appartamento con giardino o altro spazio verde utilizzabile come orto PUNTI 15
Villetta con giardino o altro spazio verde utilizzabile come orto PUNTI 5

D. Disponibilità a far parte del Comitato di Gestione Orti

Disponibilità a far parte del Comitato di Gestione Orti per la gestione sociale PUNTI 30
Non disponibilità a far parte del Comitato di Gestione Orti per la gestione sociale PUNTI 0

ART. 6 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA E ASSEGNAZIONE DEGLI ORTI.

Ai fini della formulazione della graduatoria concorrono i fattori e i relativi punteggi di cui all'articolo precedente. Indipendentemente dal punteggio è posizionato per primo in graduatoria chi, già assegnatario di orto comunale, lo abbia avuto eventualmente sottratto per lavori di pubblica utilità condotti dal Comune. In caso di richiedenti con lo stesso punteggio la precedenza in graduatoria sarà data al più giovane di età.

La graduatoria sarà formulata da una Commissione composta dai responsabili dei settori (o loro delegati) cui afferiscono l'Ufficio Contratti, l'Ufficio Patrimonio e l'Ufficio tecnico – Manutenzione, che nomineranno di comune accordo, fra di loro, il presidente della Commissione nella prima seduta.

La Commissione esaminerà tutte le domande pervenute nei termini e procederà nel corso dell'esame, in via preliminare, alla esclusione di quelle mancanti dei requisiti di cui all'art. 2. Alla fine dell'esame la Commissione esplicherà la graduatoria dei concorrenti ammessi e l'elenco di quelli esclusi, motivando le cause di esclusione per questi ultimi. Il verbale dei lavori della Commissione sarà inviato contestualmente, a cura del presidente, al Dirigente del Settore Finanziario per la presa d'atto e i successivi provvedimenti di assegnazione e al servizio che si occupa delle pubblicazioni e della trasparenza dell'azione amministrativa dell'Ente per darne pubblica notizia nelle forme d'uso.

La graduatoria ha validità per cinque anni dalla data del provvedimento di presa d'atto della stessa, e comunque è valida fino ad esaurimento della stessa, nel caso ciò avvenga prima della scadenza quinquennale. Nel tempo di vigenza la graduatoria è utilizzata anche per nuove assegnazioni o subentri.

L'assegnazione degli orti disponibili avviene seguendo lo scorrimento della graduatoria e, nei limiti del possibile, sulla base della scelta del conduttore. Qualora ci siano richiedenti che abbiano la stessa posizione in graduatoria, la precedenza nella scelta è determinata per sorteggio.

All'assegnazione degli orti segue la stipulazione del contratto di locazione, che avrà durata quinquennale. Nel contratto sono riportate, fra l'altro, le regole e i divieti vigenti per la conduzione. All'assegnazione, al contratto e alla conduzione degli orti si applicano in particolare gli artt. dal 7 al 13 del richiamato Regolamento.

Si rammenta anche che, ai sensi dell'art. 4 dello stesso, fino al 15% del numero complessivo degli orti "viene riservato dal Comune e assegnato anche a persone non in possesso dei requisiti, segnalate dai Servizi sociali". In caso di segnalazioni inferiori alla quota riservata si procederà all'assegnazione attingendo dalla graduatoria.

Il canone annuo di locazione è fissato in €0,50 per ogni metro quadro dell'appezzamento di terreno assegnato, esente da I.V.A. ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 633/1972. Il canone è comprensivo delle spese per il consumo di corrente elettrica e di spese varie per le parti comuni. Resta interamente a

carico del locatario la spesa relativa al consumo di acqua rilevata al contatore/lettore dell'orto assegnato. La rilevazione del consumo e il riparto delle quote individuali è effettuata del Comitato di Gestione.

Il locatario, prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire presso la Tesoreria comunale, secondo le modalità che gli saranno indicate, un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi contrattuali assunti di importo pari a €50,00. Il deposito cauzionale, se non intaccato, sarà restituito al termine della locazione.

La misura del canone di locazione e del rimborso spese possono essere modificate di anno in anno dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Bilancio di Previsione. I pagamenti di canone e rimborso spese "in ragione di anno solare" sono effettuati in via anticipata entro il 31 gennaio di ogni anno di locazione.

ART. 7 - DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE.

L'orto viene assegnato ad un unico titolare. Questi non può cederlo né darlo in affitto a terzi, ma coltivarlo direttamente con continuità. In caso di temporaneo impedimento a gestire l'orto da parte del locatario, questi può farsi temporaneamente sostituire nella conduzione da un familiare segnalandolo al Comitato di Gestione. Ove l'impedimento sia superiore a dodici mesi continuativi, ciò comporterà la decadenza dall'assegnazione.

Il contratto di locazione obbliga il contraente alla scrupolosa osservanza del Regolamento. L'eventuale inosservanza dello stesso costituisce motivo di decadenza del contratto, con esclusione per i contraenti di qualsiasi possibilità di richiesta di indennizzo o risarcimento e perdita della cauzione versata. Il contratto di locazione è risolto in caso di perdita dei requisiti, rinuncia, decesso, trasferimento fuori dal Comune. Qualora l'orto non venga coltivato o venga lasciato in stato di incuria per più di un anno – accertata dal Comitato di gestione e dall'ufficio comunale competente - e nel caso di mancato versamento delle somme dovute, il contratto è da intendersi risolto senza che il contraente possa avanzare richiesta di indennizzo o risarcimento. La risoluzione sarà preceduta da contestazione scritta con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

L'appezzamento di terreno assegnato per l'orto dovrà essere restituito alla scadenza del contratto nello stato originario. In caso di decesso o rinuncia da parte dell'assegnatario, deve essere data comunicazione al Comune ed al Comitato di gestione entro il mese di settembre per consentire la nuova assegnazione in tempo utile per le semine. In caso di decesso dell'assegnatario è consentito ad un familiare che ne faccia richiesta la raccolta dei prodotti seminati.

ART. 8 - INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI E SUI DIRITTI DEL RICHIEDENTE.

I dati personali, forniti dal concorrente per sé e per i componenti del nucleo familiare con le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 196/2003, inclusi quelli sensibili, saranno trattati unicamente per le finalità connesse al bando e in ogni caso il Comune di Limbiate è responsabile della loro conservazione e del loro trattamento.

Il concorrente, ai sensi dell'art. 13 della suddetta legge, ha diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di rettificare, aggiornare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.